



Allegato "C" ad atto Rep. 51.598/11.574

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"COSMOHELP Associazione ODV"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "COSMOHELP ASSOCIAZIONE ODV", con sede legale ed amministrativa nel Comune di Faenza in Viale Vittorio Veneto 119. Con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria Cosmohelp Associazione ODV, durante la vita associativa, può modificare la sede legale ed amministrativa ed istituire sedi secondarie mantenendole nel medesimo Comune di Faenza, senza procedere a modifiche statutarie. L'istituzione di sedi secondarie, realizzate allo scopo di una più capillare presenza sul territorio, non darà luogo all'istituzione di organismi associativi autonomi essendo esse parte della gestione economica, amministrativa ed organizzativa attuata presso la sede principale. Le modifiche della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie, qualora vengano collocate in territorio diverso da quello del Comune di Faenza, daranno luogo a mutamenti statuari.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. Gli eventuali utili sono interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere e sostenere le iniziative ed i progetti nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria sia nel territorio italiano che, nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale, in paesi che si trovano in situazione di particolare difficoltà e bisogno anche in conseguenza di eventi bellici, calamità naturali o di crisi dei sistemi politici, economici e di governo. L'associazione eroga le proprie prestazioni alle persone che le vengono segnalate da parte del personale medico residente nei paesi di origine dei pazienti, nonché da altre associazioni di volontariato aventi sede sia in Italia che all'estero, il tutto fermo restando che la stessa, pur tenendo in debita considerazione le suddette segnalazioni, rimane tuttavia completamente libera di decidere verso quali soggetti erogare le prestazioni socio-sanitarie costituenti espressione della finalità istituzionale dell'ente. L'associazione opera ispirandosi a principi di solidarietà, di tutela della dignità delle persone e di un corretto rapporto con l'ambiente naturale.

L'associazione ha facoltà di instaurare collaborazioni e convenzioni con associazioni ed enti sia italiani che stranieri al fine di realizzare le proprie attività istituzionali;

- promuovere e gestire sostegni a distanza e svolgere azioni di sostegno a nuclei familiari in condizioni di disagio sociale e di povertà;
- organizzare viaggi della speranza prevalentemente per minori e disabili ed, in alcuni casi per adulti, bisognosi di cure realizzabili in Italia e all'estero;
- promuovere e gestire campagne rivolte al sostegno di orfanotrofi, ricoveri per anziani, strutture sanitarie, centri sociali, anche mediante l'invio di alimenti, medicinali, attrezzature sanitarie, ecc.;
- promuovere e sostenere azioni rivolte a contrastare il traffico di persone e di organi umani attraverso campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione;
- promuovere e organizzare sia in Italia che all'estero con finalità benefiche, corsi gratuiti rivolti agli abitanti dei paesi di provenienza, aventi lo scopo di favorire l'acquisizione di competenze lavorative da spendere presso i paesi di provenienza;
- realizzare forme innovative di accoglienza per le persone maggiormente a rischio quali bambini, giovani, donne, orfani, anziani, portatori di handicap anche attraverso la gestione di case famiglia, di comunità sociali e quant'altro utile e necessario a tal fine;
- pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici resi possibili dal progresso tecnico anche tramite l'uso di internet;
- realizzare corsi di formazioni per i volontari;
- mettere a disposizione i propri automezzi e volontari per effettuare trasporti sociali e sanitari a favore di cittadini italiani e non;
- trasporto di farmaci, sangue e organi secondo le norme vigenti;
- aprire e gestire ambulatori sanitari con medici e infermieri professionali volontari secondo le norme vigenti;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati, lasciti testamentari;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, raccolte pubbliche occasionali);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

#### **Art. 4 – Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi dell'associazione e di sottostare al suo statuto e ai regolamenti interni. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati prestano la loro opera in maniera spontanea, personale, volontaria e gratuita. Le spese sostenute e documentate dagli associati per attività necessarie all'associazione entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, sono rimborsate con le modalità e la quantità stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e sottoscritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, salvo deroghe motivate di cui deve darsi atto con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il

provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo dà formale incarico a un componente del Consiglio Direttivo medesimo di contestare gli addebiti mossi verso il socio e di acquisire le giustificazioni scritte in un tempo di 10 (dieci) giorni. L'incaricato fornisce relazione motivata al Consiglio direttivo con le conclusioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il Consiglio Direttivo delibera o di archiviare o di proporre all'Assemblea l'esclusione, informando per iscritto l'interessato. Da questo momento il socio oggetto del provvedimento di proposta all'Assemblea di esclusione è sospeso fino alla deliberazione dell'Assemblea che ne determinerà l'eventuale esclusione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e lo comunica all'Assemblea.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- accedere alle cariche associative;
- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

In Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è consentito al socio di farsi rappresentare da un altro socio purché non investente alcuna carica sociale.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;



- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

#### **Art. 8 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva i regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati ivi compresi i soci deleganti, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole

dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ivi compresi i soci deleganti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 9 – Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività ivi comprese le secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di presenza nel Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 (dieci) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 (due) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Non sono ammesse le deleghe né per la partecipazione alle riunioni del Consiglio né per le votazioni. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare su invito del Presidente anche i soci dell'Associazione o altri, senza diritto di voto. Possono altresì partecipare su invito del

Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo esperti con funzioni consultive.  
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri. Le deliberazioni di urgenza assunte dal Presidente debbono essere comunque ratificate alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla deliberazione assunta in urgenza.

#### **Art. 11 – Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO: GIOVANNI ROSTI  
PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

La presente copia che consta  
di 21 (venti uno) fasciate è  
conforme all'originale.  
Si rilascia in carta semplice  
per uso conforme a legge

14 MAG 2019

Paolo Castellari



Paolo Rosti